

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2815

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FIRRARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1997

—————

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi europei poichè ha mantenuto un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Appare chiaro che tale situazione è legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi, per tradizione più legate al turismo internazionale che ad altro.

Oggi questa disciplina appare però del tutto inadeguata rispetto alle promozioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha avuto in tutti i Paesi più avanzati poichè nel tempo si sono assai marcatamente evidenziati i benefici di promozione e sviluppo del turismo che le case da gioco svolgono: esse costituiscono ideale completamento delle attrattive storico-culturali.

È a tutti noto come l'antica città di Taormina sia uno dei centri di turismo culturale più rinomati d'Italia e per le incontaminate bellezze del suo impianto urbanistico e per lo straordinario sito naturale che occupa.

Innegabili sono i vantaggi anche economici che deriverebbero al comune di Taormina dal proposto utilizzo a scopo di ulteriore promozione turistica e di tutela del patrimonio culturale dei proventi derivanti dalla gestione o dalla concessione della casa da gioco.

In particolare, il disegno di legge attribuisce alla regione Sicilia il compito di autorizzare, l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina su richiesta del consiglio comunale. La regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge deve disciplinare la gestione del Casinò ed emanare un regolamento per il controllo dell'attività stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e di ordine pubblico.

In merito a quest'ultimo aspetto è prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio.

I proventi che derivano dalla gestione della casa da gioco verrebbero assegnati per il 70 per cento al comune di Taormina per il 30 per cento alla Regione Sicilia, vincolati agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della casa da gioco
nel comune di Taormina)*

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data la facoltà alla Regione siciliana di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.

2. Il Presidente della Giunta regionale, a seguito della delibera del consiglio comunale di Taormina, concede l'autorizzazione ed emana il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco .

3. Il regolamento di cui al comma 2 deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Regolamento)

1. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2 contiene:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

d) disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

e) disposizioni concernenti le modalità e la durata per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni;

le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario dovrà prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

Art. 3.

(Titolarietà e gestione)

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Taormina.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di Taormina attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

3. Il prefetto competente rilascia il nulla osta per gli eventuali soci privati.

Art. 4.

(Ripartizione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per il 70 per cento al comune di Taormina con l'obbligo di destinare la unità ad attività promozionali turistiche e la metà ad interventi sul patrimonio culturale;

b) per il 30 per cento alla Regione Sicilia con l'obbligo di destinare interamente tali fondi alle attività promozionali e turistiche.

Art. 5.

(Vigilanza)

1. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonchè

ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

Art. 6.

(Trasparenza delle operazioni)

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Taormina si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992 n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Art. 7.

(Norme finale)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

